



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA DETERMINAZIONE N. 209 DEL 17/03/2021

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REGIONE TOSCANA – Fino al 31.03.2021

Premesso che la Regione Toscana:

- con avviso pubblicato in G.U.C.E. il 5 ottobre 2013 e lettera di invito del 13 novembre 2014, ha indetto una gara per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) sul territorio regionale;
- il 24 novembre 2015 la gara è stata provvisoriamente aggiudicata ad Autolinee toscane;
- l'aggiudicazione definitiva, ad esito degli effettuati controlli, è stata disposta in data 2 marzo 2016;
- successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia la Regione, con decreto n. 6585 del 19 aprile 2019, ha aggiudicato nuovamente in via definitiva il servizio ad Autolinee toscane;

Considerato che nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara, Regione Toscana, a fine 2017, ha stipulato con tutti gli attuali gestori riuniti in Consorzio (ONE SCARL) un contratto transitorio- Contratto Ponte - ai sensi del Reg.CE 1370/2007, per la gestione del TPL per una durata di due anni (2018/2019) e contemporaneamente ha stipulato un Accordo a latere tra le tutte le parti coinvolte (Regione-AT-Mobit) che disciplina i rapporti fra contratto ponte e futuro contratto di gara;

Considerato che l'avvio del servizio, da parte del nuovo gestore, presuppone l'espletamento di numerose e complesse attività di subentro all'attuale gestore del servizio le cui procedure trovano una espressa previsione nella legge regionale, nel contratto ponte e nell'accordo a latere fra cui la condivisione di un cronoprogramma contenente le date di stipula dei contratti di trasferimento dei beni essenziali e del personale;

Preso atto che in data 11 dicembre 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 08411/2019 del Consiglio di Stato, che riunisce i ricorsi iscritti sub n. R.G. 9624/2016, 9725/2016, 9177/20 respingendoli e la successiva sentenza del TAR Toscana n. 344 pubblicata il 19/03/2020 che respinge il ricorso presentato da Mobit per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta da Regione Toscana;

Visto che il contratto ponte è scaduto in data 31.12.2019 e non può essere prorogato in quanto, ai sensi della normativa europea non può eccedere i due anni;

Vista la delibera di Giunta regionale del 16.12.2019, n. 1604 con la quale si ravvisava la necessità, al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico,

- di procedere, all'adozione di un provvedimento di emergenza, ai sensi dell'art. 5. comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, nella forma di un'imposizione all'attuale Società One scarl dell'obbligo di fornire il servizio di trasporto pubblico;

- di prevedere eventuali successivi rinnovi al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico su gomma per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività di subentro da parte del nuovo gestore e relativo avvio del servizio, senza pregiudizio della procedura di gara;

Considerato che anche per il mese di marzo 2021 sarà necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria per il completamento delle attività di subentro nei beni e del personale così come comunicato dalla Regione Toscana;

Viste le delibere:

del Consiglio Comunale n.5 del 15.01.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023;

della Giunta Comunale n.11 del 05.02.2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023;

Richiamata, altresì, la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana ed assunta al protocollo comunale con il n. 6568 del 01.03.2021 con la quale viene trasmesso Decreto n.2939 del 25.02.2021 e il quadro ricognitivo per il finanziamento dei servizi TPL programmati al 31.12.2017, su cui è necessario che gli enti locali assumano gli impegni finanziari in favore della Regione Toscana al fine di garantire la continuità del servizio anche per il periodo regolamentazione attraverso gli atti obbligo anche per il mese di marzo 2021, provvedendo all'impegno di spesa ed alla liquidazione della quota indicata nell'Allegato 2 del sopracitato Decreto n. 1181/2021 che per il nostro ente, è pari ad €2.088,95;

Considerato che, trattandosi di trasferimento di fondi verso la Regione Toscana, non è necessario procedere all'acquisizione del CIG;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare per quanto sopra esposto a favore della Regione Toscana, il trasferimento delle risorse relative all'affidamento temporaneo del servizio di Trasporto Pubblico Locale, sino al 31/03/2021, la somma di €2.088,95.

2) Di imputare la spesa di €2.088,95 sul 7565/00 "Accordo di servizio per il trasporto pubblico locale" del Bilancio Pluriennale 2021/2023 annualità 2021, liquidando tale somma alla Regione Toscana – tramite conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 - entro il 31 marzo p.v.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.15.001		10.02	756500		2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
178	N. 697	€ 2.088,95	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

REGIONE TOSCANA

Descrizione Impegni Assunti

IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REGIONE TOSCANA – Fino al 31.03.2021

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005